



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 07.08.2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Adesione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila (USRA) al Contratto Quadro SPC per l'affidamento dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (SPC Lotto 3), approvazione del Progetto dei Fabbisogni e impegno di spesa.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di l'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Atteso che si rende necessario procedere alla realizzazione di un sistema digitale che consenta la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative alla ricostruzione, che sia cooperativo ed interoperabile con altri sistemi, con l'obiettivo di rendere fruibile le informazioni ai cittadini, di ottimizzare i processi di controllo e gestione dell'USRA e di predisporre dei dati open, affinché questi possano essere utilizzati da soggetti terzi;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l'anno 2016);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Preso atto che Consip S.p.A. ha stipulato un Contratto Quadro con il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A., avente ad oggetto i servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (SPC Lotto 3);

Considerato che l'art. 7 del Contratto Quadro stabilisce che l'Amministrazione beneficiaria predisponga un Piano dei Fabbisogni e che il Fornitore, acquisito quest'ultimo, elabori entro 45 giorni il Progetto dei fabbisogni;

Considerato che l'Ufficio Speciale ha inviato il Piano dei fabbisogni, prot. n. 5861 del 25/06/2019;

Considerato che il Fornitore ha inviato all’Ufficio Speciale il Progetto dei fabbisogni, prot. 7120 del 26/07/2019, in cui si elencano le attività da svolgere, per un importo di euro 49.968,00, oltre IVA per euro 10.992,96, per complessivi euro 60.960,96;

Verificato che il Progetto dei fabbisogni presentato è ritenuto idoneo e coerente con le esigenze dell’Ufficio Speciale suindicate;

Ritenuto di approvare il Progetto dei fabbisogni;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula del contratto e di impegnare la somma complessiva di euro 60.960,96 a valere sulle risorse stanziate dalla Delibera CIPE n. 55/2018 per le spese di assistenza tecnica stanziate per l’annualità 2019, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che l’art. 21, comma 2, del contratto prevede il pagamento del contributo pari a euro 399,74, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135;

Ritenuto pertanto di procedere all’impegno della somma complessiva di euro 399,74 a favore di Consip, a valere sulle risorse stanziate dalla Delibera CIPE n. 55/2018 per le spese di assistenza tecnica stanziate per l’annualità 2019, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente: CIG derivato 800311074B;

Dato atto che, trattandosi di adesione ad accordo quadro/convenzione, non è dovuto il versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come indicato nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Progetto dei Fabbisogni (versione 1.0 del 26.07.2019) proposto dal Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A., prot. USRA n.7120 del 26/07/2019;
2. di aderire al Contratto Quadro Consip, avente ad oggetto i servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (SPC Lotto 3), secondo quanto previsto dal Progetto dei Fabbisogni approvato;
3. di dare atto che tale proposta prevede un costo annuo pari ad euro 49.968,00, oltre IVA per euro 10.992,96, per complessivi euro 60.960,96;

4. di dare atto che risulta obbligatorio impegnare e liquidare il contributo a Consip, come indicato nelle premesse, pari a euro 399,74;
5. di dare atto che l'impegno di spesa delle somme suindicate è a valere sulle risorse stanziate dalla Delibera CIPE n. 55/2018 per le spese di assistenza tecnica stanziate dell'annualità 2019, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità (cod. 30.01.05);
6. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 07/08/2019

**Il Titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione della città di L'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

